

Numero  
**1463**

fr

0

Bellinzona  
**22 marzo 2023**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze (DFF)  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):  
[vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch)*

### **Procedura di consultazione concernente la Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente**

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nella procedura di consultazione citata a margine e, dopo attento esame del rapporto esplicativo del 21 dicembre 2022, vi comunichiamo quanto segue.

#### 1. Rapporto esplicativo del 21 dicembre 2022

Nel citato rapporto esplicativo del 21 dicembre 2022, il Consiglio federale propone una nuova regolamentazione delle spese professionali, orientata alla deduzione di un importo forfetario unitario, che persegue un triplice obiettivo:

- essere il più neutrale possibile rispetto alle diverse forme di lavoro;
- semplificare la procedura;
- incidere il meno possibile sul gettito fiscale.

La deduzione forfetaria unitaria non richiede alcun giustificativo ed è concessa a tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, a prescindere dal luogo di lavoro. Ne hanno diritto le persone che lavorano nella sede del datore di lavoro così come le persone che lavorano da casa. La deduzione forfetaria introduce, come detto, una semplificazione generale che riguarda allo stesso modo contribuenti e pubblica amministrazione e comporta altresì un importante miglioramento sotto il profilo della neutralità fiscale rispetto alle varie forme di lavoro. Con l'introduzione di un importo forfetario unitario, che genererà un onere fiscale identico a parità di reddito e di condizioni, viene meno il vincolo tra deduzioni e forma di lavoro.

In alternativa all'importo forfetario, le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente potranno continuare a dedurre le spese effettivamente sostenute presentando i necessari giustificativi. A tal fine viene preservata nella forma attuale la limitazione delle spese di trasporto, così come rimangono deducibili, in particolare, le spese supplementari necessarie per i pasti fuori domicilio e il soggiorno fuori domicilio. Potranno inoltre essere dedotte le spese sostenute per il lavoro mobile o il lavoro a domicilio, anche se il datore di lavoro mette a disposizione una postazione di lavoro.

Le ripercussioni finanziarie della nuova regolamentazione delle spese professionali dipenderanno dall'ammontare dell'importo forfetario unitario. Sulla base dei dati analizzati di tre Cantoni (Basilea-Campagna, Soletta e Berna), l'importo forfetario dovrebbe aggirarsi intorno ai 5'800 franchi per ottenere l'auspicato effetto di neutralità sul gettito dell'imposta federale diretta. Come avviene oggi, in caso di occupazione a tempo parziale, tale importo dovrà essere ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.

## 2. Osservazioni

La massima semplificazione della procedura può essere raggiunta unicamente con l'introduzione di una deduzione forfetaria unitaria per tutti i lavoratori dipendenti, senza la possibilità di comprovare costi effettivi più elevati. Solo in questo modo verrebbe eliminato l'onere di documentazione per i contribuenti e di controllo per la pubblica amministrazione.

La soluzione proposta dal Consiglio federale, per contro, non porta ad una reale ed auspicata semplificazione della procedura, nella misura in cui il contribuente rimane libero di dedurre le spese effettivamente sostenute. Anzi, in taluni casi l'onere amministrativo potrebbe addirittura aggravarsi. Si pensi, in particolare, alla prevista possibilità di dedurre fiscalmente le spese per il lavoro mobile e gli altri spazi (ad es. quelli destinati al *co-working*) oppure le spese per la messa a disposizione di strumenti ed attrezzature private, che il datore di lavoro non rimborsa. In tutti questi casi occorrerà distinguere una quota professionale deducibile, ritenuto che le spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia continueranno a non essere ammesse in deduzione. Ciò comporterà un onere amministrativo non indifferente per i contribuenti, che dovranno raccogliere tutti i necessari giustificativi, ma anche per l'autorità di tassazione, che dovrà controllare la documentazione allegata alla dichiarazione d'imposta e distinguere la quota professionale da quella privata. Senza dimenticare inoltre che il contribuente dovrà giustificare tutte le *altre spese professionali* necessarie all'esercizio della professione, che rientrano oggi nell'importo complessivo previsto dagli art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD e 25 cpv. 1 lett. c LT. Tali spese non potranno più essere dedotte in via forfetaria, come avviene oggi, ma dovranno essere giustificate individualmente, con conseguente ulteriore aggravio per contribuenti ed autorità di tassazione.

La soluzione proposta dal Consiglio federale non garantisce nemmeno una piena neutralità fiscale rispetto alle forme di lavoro. Una simile neutralità è certamente raggiunta con la deduzione forfetaria unitaria. Per contro, la possibilità di dedurre le spese effettivamente sostenute potrebbe nuovamente incidere sulle scelte dei contribuenti.

Come il diritto vigente, anche la regolamentazione proposta dal Consiglio federale favorisce in linea di massima la scelta di fare il pendolare, in quanto soltanto in quel caso si possono far valere le spese di trasferta tra il domicilio e il luogo di lavoro come pure le spese supplementari per pasti fuori domicilio. Tale agevolazione risulta particolarmente significativa nel nostro Cantone, dove non esiste alcun tetto massimo di deduzione delle spese di trasporto. Chinatosi a suo tempo sulla questione, il Consiglio di Stato era giunto alla conclusione che l'introduzione in Ticino di un plafone per le deduzioni delle spese di trasporto avrebbe comportato un'eccessiva penalizzazione per i contribuenti domiciliati nelle zone più discoste del Cantone (in particolare nelle valli).

### 3. Conclusioni


Il Consiglio di Stato accoglie positivamente gli sforzi del Consiglio federale per semplificare la procedura a vantaggio di contribuenti e pubblica amministrazione. La libertà di scelta lasciata alle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, che potranno in futuro continuare a dedurre le spese effettivamente sostenute, rischia tuttavia di inficiare questo fondamentale obiettivo, come anche l'obiettivo della neutralità fiscale rispetto alla scelta della forma di lavoro.

Solo una deduzione forfetaria unitaria per tutti i lavoratori dipendenti, senza la possibilità di comprovare costi effettivi più elevati, porterebbe ad una reale e benvenuta semplificazione del sistema per tutti gli attori in gioco (datori di lavoro, amministrazione fiscale e contribuenti) e sarebbe peraltro coerente con la politica ambientale perseguita dal Cantone volta a incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

#### Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet